

STATUTO

SCOPO

Articolo 1

Sotto la denominazione di « Pro Ticino », sezione di Losanna, è costituita a Losanna (il 20 novembre 1915) una associazione di cittadini ticinesi domiciliati in loco e dintorni. La Pro Ticino, sezione di Losanna, è un' associazione con personalità giuridica ai sensi dell' articolo 60ss del Codice Civile Svizzero (CCS) ed è un sodalizio apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro, associato secondo gli statuti alla Pro Ticino Centrale ai sensi degli articoli 1,2,3 dello statuto centrale, del quale fa proprie le disposizioni e condivide le finalità e gli scopi.

Articolo 2

La Pro Ticino, sezione di Losanna, si propone in particolare :

- a) di riunire tutti i Ticinesi domiciliati nella regione
- b) di mantenere fraterne relazioni fra i Ticinesi e il cantone che li ospita
- c) di diffondere lo studio della lingua italiana
- d) di difendere gli usi, i costumi e le tradizioni del cantone Ticino, e di farlo sempre meglio conoscere e stimare dalla popolazione e dalle autorità locali.

Articolo 3

Per il conseguimento dei suoi scopi la sezione si avvale di tutti i mezzi d'azione adeguati e specialmente :

- a) costituendo delle sottosezioni rette da uno statuto proprio
- b) organizzando conferenze, feste e riunioni familiari.

Articolo 4

La sezione deve mantenersi estranea a qualsiasi questione politica o confessionale.

Articolo 5

La durata dell' associazione è illimitata.

COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE

Articolo 6

La sezione si compone di soci attivi, simpatizzanti, onorari, veterani e sostenitori.

Possono essere soci :

- a) attivi, i cittadini ticinesi e del Grigioni italiano e quelli rientrati in Ticino
- b) i cittadini confederati vicini allo spirito ticinese e che sostengono gli scopi della sezione Pro Ticino di Losanna
- c) chi non soddisfa le condizioni sotto lettere a) e b) del presente articolo ma è vicino allo spirito ticinese per lingua e/o cultura può essere ammesso come socio simpatizzante, senza diritto di voto deliberativo e di eleggibilità.

Saranno soci :

- d) onorari, coloro che hanno reso segnalati servizi alla sezione
- e) veterani, quei soci che per 25 anni hanno fatto parte della stessa
- f) sostenitori, tutti coloro che, annualmente, contribuiscono finanziariamente al benessere della sezione.

Articolo 7

Le tasse annue sono suddivise come segue :

- a) attivi e simpatizzanti
- b) coniugi
- c) veterani
- d) studenti

I vari importi sono proposti, valutati e decisi dall' assemblea generale ordinaria o straordinaria. Ogni nuovo socio è tenuto al pagamento dell' intero importo fino al 30 giugno, mentre dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno ne è esonerato e ammesso in qualità di socio attivo e/o simpatizzante a tutti gli effetti.

Articolo 8

- a) Le tasse sociali devono essere versate entro il 31 marzo dell' anno in corso (CCP 10-1582-9). Passato questo termine esse saranno spedite contro rimborso.
- b) La tassa annua può essere modificata previa semplice risoluzione assembleare.
- c) Gli studenti ticinesi a Losanna conseguono il diritto di socio attivo individuale pagando la metà della tassa sociale.
- d) Le aziende o persone giuridiche apolitiche e aconfessionali a Losanna e dintorni sono ammesse come soci collettivi con diritto deliberativo di un voto per azienda o associazione pagando la tassa sociale annua proposta, valutata e decisa dall' assemblea ordinaria o straordinaria.

Articolo 9

La domanda d'ammissione a socio attivo o contribuente deve essere presentata per iscritto al comitato, il quale si pronuncia per l'accettazione o meno. Contro ogni decisione del comitato che rifiuta l'ammissione, il postulante può ricorrere alla prossima assemblea generale dei soci, la quale decide definitivamente. I soci esclusi da una sezione o dal sodalizio centrale non possono essere accolti nell'associazione, se non siano rimosse le ragioni della loro esclusione (art. 10-4 dello statuto centrale).

Articolo 10

I diritti del nuovo socio, particolarmente quello di partecipare alle assemblee generali, sono vincolati dal versamento della tassa annua. Il nuovo socio, a eccezione dei soci simpatizzanti, dispone di un voto.

Articolo 11

Il socio che intende dimissionare o passare dalla nostra ad un'altra sezione, deve notificarlo per iscritto al comitato, previo pagamento della tassa sociale per tutto l'anno in corso.

Articolo 12

Il comitato della sezione può pronunciare la esclusione dei soci che, nonostante ripetuti avvertimenti, trascurano i loro doveri verso la società o verso le istituzioni da essa dipendenti, nonché di quelli che si comportano in modo da pregiudicare gli interessi sociali (art.10 dello statuto centrale).

Articolo 13

Il presidente può espellere da un'assemblea chiunque si comportasse in modo incivile o impedisse con atti riprovevoli il regolare svolgimento delle discussioni. Se si tratta di recidivo, il comitato può proporre all'assemblea l'esclusione dalla sezione.

ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 14

Gli organi della sezione sono :

- a) l'assemblea, generale o ordinaria e le assemblee straordinarie
- b) il comitato

- c) i revisori del consuntivo annuale
- d) i delegati all' assemblea dei delegati del sodalizio centrale.

Articolo 15

L' assemblea generale dei soci è l'organo superiore della sezione. Essa è convocata dal comitato entro il 30 aprile di ogni anno . E' inoltre convocata ordinariamente una volta in dicembre.

Un' assemblea straordinaria può essere convocata a giudizio del comitato e dietro richiesta scritta, con l' indicazione dell' ordine del giorno, da parte di almeno un quinto dei soci attivi.

Sono specialmente di sua competenza :

- a) la nomina del comitato e del presidente
- b) la nomina dei revisori del consuntivo annuale e supplenti della sezione
- c) la nomina dell' alfiere e supplente
- d) l' approvazione del preventivo
- e) il controllo della gestione del comitato e l' approvazione dei relativi rapporti : esame, revisione del consuntivo e approvazione del rapporto dei revisori
- f) la decisione in caso di ricorso sul rifiuto d' ammissione d' un candidato o sull' esclusione di un socio, pronunciata dal comitato
- g) le modifiche dello statuto sociale.

Articolo 16

Le modifiche dello statuto sociale sono dapprima vincolate dal dovere di informare per iscritto tutti i soci. Dette modifiche devono essere decise con maggioranza dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 17

Le convocazioni alle assemblee, con l' indicazione dell' ordine del giorno, devono essere diramate ai soci almeno 14 giorni prima della data fissata.

Articolo 18

Le assemblee sono presiedute dal presidente del comitato o dal vicepresidente o da altra persona designata con voto assembleare. All' inizio di ogni assemblea, il presidente è tenuto a designare due scrutatori. Le votazioni nelle assemblee sono fatte, salvo decisione contraria, per alzata di mano. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza di voti. Per la validità di un' elezione basta la maggioranza relativa. A parità di voti, il presidente decide.

Articolo 19

L'amministrazione è affidata ad un comitato composto di nove membri, e cioè di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario, di un cassiere e di 5 membri assessori.

Articolo 20

Il presidente e i membri del comitato restano in carica almeno 3 anni e possono essere rieletti, in linea di massima 3 volte.

Articolo 21

Il comitato rappresenta la sezione di fronte ai terzi. La sezione è vincolata dalla firma del presidente e del segretario o del cassiere. Il comitato ha segnatamente le seguenti mansioni:

- a) di pronunciarsi sulle domande d'ammissione al sodalizio e su quelle di esclusione di un socio. In caso di esclusione esso deve darne notifica al Comitato centrale ed alle altre sezioni della Pro Ticino (art.10-4 dello statuto centrale)
- b) d'organizzare le manifestazioni sociali
- c) d'allestire il preventivo e d'effettuare le spese nei limiti dello stesso, nonché quelle straordinarie fino all'importo di fr.1000.-; di dare annualmente scarico della propria gestione all'assemblea generale
- d) di formulare delle proposte da sottoporre alle assemblee
- e) di provvedere all'esecuzione delle decisioni assembleari
- f) di nominare commissioni speciali (divertimenti, gite, ecc.). Il presidente ha il diritto di intervenire a tutte le sedute delle commissioni
- g) di trasmettere al Comitato centrale: le decisioni e gli ordini del giorno di carattere generale della sezione (art.23 dello statuto centrale), la lista dei soci entro il mese di giugno (art.24 dello statuto centrale).

Articolo 22

Il comitato si riunisce ordinariamente e straordinariamente quando gli interessi sociali lo richiedono. Esso può deliberare validamente soltanto in presenza di almeno cinque membri.

Articolo 23

Il presidente ordina la convocazione del comitato e delle assemblee, mantiene il buon ordine delle stesse, vigila e dirige tutto ciò che riguarda il buon andamento sociale e regola la discussione delle trattande all'ordine del giorno.

Articolo 24

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo supplisce in caso d'impedimento. In mancanza del presidente e del vicepresidente, l'assemblea è presieduta dal membro del comitato più anziano in carica.

Articolo 25

Il segretario ha il compito :

- a) di diramare gli avvisi di convocazione per le assemblee
- b) di tenere l'elenco dei soci
- c) di sbrigare la corrispondenza
- d) di redigere i processi verbali
- e) di inviare le relazioni al bollettino sociale.

I compiti di cui alle lettere b) ed e) possono essere affidati ad altri membri del comitato.

Articolo 26

Il cassiere si occupa delle questioni finanziarie in genere e ne è responsabile. Egli deve in ogni tempo dar conto al comitato dello stato di cassa. I conti devono essere chiusi in via di massima alla fine di dicembre di ogni anno affinché i revisori possano procedere alla revisione. Ogni fattura per essere pagata deve essere munita del visto del presidente sezionale ; altrettanto dicasi per i prelevamenti.

Articolo 27

Al cassiere sono affidati tutti i beni della sezione. Il capitale disponibile deve essere immediatamente depositato presso istituti bancari designati dal comitato.

Articolo 28

I membri assessori oltre all'obbligo di intervenire alle assemblee hanno anche quello di assistere gli altri membri del comitato.

Articolo 29

Un socio attivo non può far parte del comitato se non è da più di un anno membro della Pro Ticino di Losanna. Per essere nominato presidente oppure cassiere si deve far parte della Pro Ticino, sezione di Losanna, da almeno due anni.

Articolo 30

Il comitato nomina i suoi rappresentanti per l'assemblea dei delegati. Essi hanno diritto ad un' indennità da fissare di volta in volta. I delegati devono riferire nel termine più breve e per iscritto come hanno adempiuto al loro mandato ed in merito alle deliberazioni dell' assemblea dei delegati. Il loro voto non è vincolato a decisioni sezionali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Il comitato o in caso d'urgenza il presidente, decidono di volta in volta l' opportunità della partecipazione del vessillo sociale alle eventuali cerimonie o manifestazioni.

Articolo 32

La sezione potrà dichiararsi sciolta quando fosse ridotta a pochi soci attivi e questi, nel corso di un' assemblea generale convocata con apposito ordine del giorno e all' unanimità, ne decidessero la cessazione. In questo caso il patrimonio sociale e tutti i beni appartenenti alla sezione saranno affidati al Comitato centrale, il quale li terrà a disposizione di un nuovo sodalizio che, con gli stessi intenti e scopi, si ricostituisse in sezione di Losanna della Pro Ticino. Trascorso infruttuoso il termine di dieci anni, la Pro Ticino (Società centrale) dovrà disporre del patrimonio della società disciolta a favore di istituzioni benefiche del cantone Ticino.

Articolo 33

Tutti i membri si obbligano ad ottemperare al presente statuto.

Articolo 34

Il presente statuto, letto ed approvato nell' assemblea ordinaria del 3 dicembre 2010 , annulla e sostituisce quello del 5 settembre 1969 ed entra in vigore dalla data della sua approvazione..

Losanna, 3 dicembre 2010

PRO TICINO Sezione di Losanna

La Segretaria :

Il Presidente

J. DOMENICONI

R. BREGONZI

Riconosciuto conforme allo spirito ed alla lettera dello statuto centrale e ratificato.

PRO TICINO Comitato Centrale

Zurigo - Yverdon-les-Bains, 22 gennaio 2011

Il Segretario :

Il Presidente

M. MÜLLER

R. PESCIA